

News - 11/04/2023

Buoni mobilità erogati ai dipendenti

I buoni mobilità riconosciuti dal Comune ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa non rilevano ai fini fiscali

Con la risposta a interpello n.274 del 4 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di buoni mobilità destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzano la bicicletta nel tragitto casa-lavoro e lavoro-casa.

Per usufruire del **buono mobilità**, i singoli lavoratori possono procedere a candidarsi e registrarsi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta al presente avviso;
- Il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente, la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
- il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

L'amministrazione finanziaria precisa come detti buoni non trovano la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.

Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico.

Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, in forza del quale è calcolato il tetto massimo dei fringe benefit.

Allegati

» [Risposta n. 274/2023](#)